DELIBERA N. 105/10/CSP

Segnalazione della dottoressa Alessandra Consonni (candidato sindaco nella lista civica "Ballabio nel cuore" nel rinnovo del Comune di Ballabio) per la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

L'AUTORITÁ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 10 giugno 2010;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *"Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;

VISTA la delibera n. 25/10/CSP del 24 febbraio 2010, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni regionali provinciali e comunali fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010, nella fase successiva alla presentazione delle candidature*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 51 del 3 marzo 2010, come modificata dalla delibera n. 31/10/CSP del 12 marzo 2010;

VISTA la segnalazione della dott.ssa Alessandra Consonni, in qualità di consigliere comunale uscente del gruppo Lega Nord e candidata nella lista civica "Ballabio Nostra" nel rinnovo del Comune di Ballabio (LC), pervenuta in data 3 aprile 2010 (prot. n. 20292), con la quale è stato denunciato che in data 27 marzo 2010, giorno del silenzio elettorale nelle elezioni amministrative del 28 e 29 marzo seguente, sulla testata giornalistica online "Ballabio news" veniva pubblicato un lungo articolo con i saluti del sindaco uscente Luca Goretti, unitamente all'elencazione di una serie di opere realizzate dalla sua giunta, tra i cui componenti figura anche il vice sindaco Luigi Pontiggia, candidato sindaco nella lista "Ballabio nel cuore", a favore del quale si sarebbe attivamente adoperato il sindaco uscente durante la campagna elettorale, il tutto in violazione delle disposizioni in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione;

VISTA la nota della Guardia di Finanza Nucleo Speciale per la radiodiffusione e l'editoria del 13 aprile 2010 (prot. n. 21970) con la quale sono stati trasmessi l'esposto in questione ed il verbale di acquisizione della documentazione redatto dalla Guardia di Finanza Compagnia di Lecco;

VISTA la nota in data 9 aprile 2010 (prot. n. 21189) con la quale il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Lombardia ha trasmesso gli esiti dell'istruttoria, evidenziando, in merito ai fatti segnalati, quanto segue:

- il fatto in sé non costituisce violazione delle disposizioni in materia di par condicio elettorale dettate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, ma configura una libera e autonoma scelta della testa giornalistica online "Ballabio news" che si qualifica, pertanto, come esercizio del diritto di cronaca e di informazione;

- il sindaco uscente inoltre non figura quale candidato alle elezioni comunali 2010 e, quand'anche si sia o meno impegnato a sostenere una lista locale, nel suo intervento pubblicato dalla testata in questione, non sono rinvenibili accenti o contenuti di propaganda elettorale a favore di un soggetto politico partecipante alle elezioni amministrative 2010 nel Comune di Ballabio;

- per i motivi suesposti di propone l'archiviazione della segnalazione in oggetto;

RITENUTO di aderire alla proposta di archiviazione del Comitato Regionale per le Comunicazioni della Lombardia, non ravvisandosi violazioni alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto la pubblicazione del 27 marzo 2010 sulla testata giornalistica online "Ballabio news" è avvenuta nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica;

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

DELIBERA

L'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Napoli, 10 giugno 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola